

Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 26/04/2005 n. 1916
legge 109/94 Articoli 27, 28 - Codici 27.1, 28.1

L'art. 10 del Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., emanato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, sottrae all'accesso le relazioni riservate del direttore dei lavori e del collaudatore, e non c'è ragione per cui la norma non debba essere applicata (cfr.: Cons. Stato, V, 14 aprile 2004, n. 2163). La circostanza (posta dal giudice di primo grado a fondamento della domanda di accesso) che l'articolo 31 della citata legge n. 109/1994, nel testo modificato dalla legge 1 agosto 2002 n. 166, non rechi più l'aggettivo "riservata", che qualificava la relazione, è da ritenersi insignificante, sia perché è ben chiaro a quali documenti si riferisce l'art. 10 del Regolamento sia perché il collaudo delle opere pubbliche, in particolare, è ancora disciplinato dall'articolo 100 del regio decreto 25 maggio 1895 n. 350, che definisce "segreta" la relazione del collaudatore. La questione (prospettata dalla società resistente) dell'inapplicabilità dell'art. 10 del Regolamento in forza delle norme transitorie contenute nell'articolo 232 del Regolamento medesimo, non si pone, non essendovi soluzione di continuità tra le norme anteriori che statuivano la segretezza o riservatezza delle relazioni del collaudatore e del direttore dei lavori (secondo la stessa sentenza impugnata, la legge n. 109/1994 nel testo in vigore fino al 2002) ed il Regolamento del 1999.